



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 724**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**N. 152 DEL 21-11-2018**

**Ufficio: RAGIONERIA**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ACCOGLIMENTO RICHIESTA RATEAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 83 DEL 23/08/2017 ANNO DI IMPOSTA 2012.**

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Visto l'avviso di accertamento IMU n. 83 (prot. n. 9342), emesso in data 23/08/2017 e notificato in data 4/09/2017, relativo all'annualità 2012 per un importo di Euro 972,00;

Vista l'istanza presentata in data 22/10/2018, ns. prot. n. 10111 del 29/10/2018, volta ad ottenere la rateazione del suddetto avviso in n. 24 rate, ai sensi dell'art. 48 c. 11 D.L. 189/2016, come modificato dall'art. 43 D.L. 50/2017 e dall'art. 1 c. 736 della Legge 205/2017 e in quanto le condizioni economiche del contribuente non consentono il pagamento in un'unica soluzione entro i termini di legge;

Preso atto dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 20/05/2011, in cui al comma 5, è previsto che su richiesta del contribuente, a causa di temporanea difficoltà, possono essere consentite rateizzazioni delle entrate e sanzioni di qualsiasi genere anche se iscritte a ruolo con un massimo di 8 rate mensili per gli importi da € 401,00 a € 1.000,00;

Dato atto, altresì, che l'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali al comma 13 prevede che *"Il funzionario responsabile del tributo in situazioni di assoluta necessità e difficoltà del contribuente, debitamente accertata attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, può concedere la rateizzazione del credito per un numero di rate superiori a quelle indicate al comma 5 del presente articolo, chiedendo, se del caso, idonea garanzia"*;

Preso atto che ai sensi degli articoli 10, 10 bis e 11 della Legge n. 229 del 15/12/2016, così come modificati dall'art. 11 comma 3, lett. d) ed e) del D.L. n. 8 del 9/02/2017 e dall'art. 43 comma 1 e 3 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, **ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa** nei Comuni indicati nell'allegato 2 (Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) si applica, a decorrere dal 26/10/2016 e sino al **30/11/2017**, la **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari** prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016. Per i contribuenti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo nonché per gli esercenti di attività agricole il termine di sospensione è prorogato al **31/12/2017**. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni avviene entro il **16/12/2017**, senza applicazione di sanzioni e interessi, per i titolari di reddito d'impresa, di reddito di lavoro autonomo ed agrario. Per i soggetti

diversi da questi ultimi la ripresa della riscossione dei tributi non versati è fissata al **16/01/2019**, con facoltà di versamento rateale fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo;

Atteso che, il contribuente a cui è stato notificato l'avviso di accertamento IMU n. 83 (prot. 9342), emesso in data 23/08/2017 e notificato in data 04/09/2017, è residente nel Comune di Civitella del Tronto, pertanto beneficiava della sospensione di cui al precedente capoverso;

Rilevato che sussistono le condizioni previste per poter concedere la rateazione prevista dagli articoli 10, 10 bis e 11 della Legge n. 229 del 15/12/2016, così come modificati dall'art. 11 comma 3, lett. d) ed e) del D.L. n. 8 del 9/02/2017 e dall'art. 43 comma 1 e 3 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 per i residenti dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, fino ad un massimo di n. 60 rate senza applicazione di ulteriori interessi;

Ritenuto di concedere la rateazione richiesta dal contribuente in n. 24 rate mensili del debito tributario derivante dall'avviso di accertamento IMU n. 83 del 23/08/2017, con decorrenza dal 16/01/2019;

Atteso infine che l'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali al comma 9 prevede che le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, e al comma 8 prevede che in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15. Decorso inutilmente tale termine il contribuente decade dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il carico non può più essere rateizzato;

Visti gli atti d'ufficio e la documentazione prodotta dal contribuente;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

#### **DETERMINA**

1) di concedere, ai sensi degli articoli 10, 10 bis e 11 della Legge n. 229 del 15/12/2016, così come modificati dall'art. 11 comma 3, lett. d) ed e) del D.L. n. 8 del 9/02/2017 e dall'art. 43 comma 1 e 3 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, e dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali, la rateizzazione dell'avviso di accertamento IMU n. 83 del 23/08/2017 (prot. n. 9342), notificato in data 4/09/2017 relativo all'annualità 2012, per un importo complessivo di Euro 972,00 in n. 24 rate con cadenza mensile, senza applicazione di interessi in quanto trattasi di versamento sospeso sino al 31/12/2017 con ripresa della riscossione al 16/01/2019, alle scadenze e per gli importi di seguito indicati:

<b>Importo debito</b>	€ 972,00
<b>Decorrenza interessi</b>	
<b>Tasso legale</b>	

<b>Rate</b>	<b>Debito residuo</b>	<b>Interessi</b>	<b>Quota capitale</b>	<b>Importo Rata</b>	<b>Scadenza</b>
1^ rata	€ 931,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/01/2019
2^ rata	€ 891,00	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/02/2019
3^ rata	€ 850,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/03/2019
4^ rata	€ 810,00	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/04/2019
5^ rata	€ 769,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/05/2019

6^ rata	€ 729,00	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/06/2019
7^ rata	€ 688,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/07/2019
8^ rata	€ 648,00€	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/08/2019
9^ rata	€ 607,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/09/2019
10^ rata	€ 567,00	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/10/2019
11^ rata	€ 526,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/11/2019
12^ rata	€ 486,00	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/12/2019
13^ rata	€ 445,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/01/2020
14^ rata	€ 405,00	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/02/2020
15^ rata	€ 364,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/03/2020
16^ rata	€ 324,00	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/04/2020
17^ rata	€ 283,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/05/2020
18^ rata	€ 243,00	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/06/2020
19^ rata	€ 202,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/07/2020
20^ rata	€ 162,00	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/08/2020
21^ rata	€ 121,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/09/2020
22^ rata	€ 81,00	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/10/2020
23^ rata	€ 40,50	non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/11/2020
24^ rata		non dovuti per sospensione sisma 2016/2017	€ 40,50	€ 40,50	16/12/2020
TOTALE			€ 972,00		

2) di dare atto che il pagamento delle rate suddette avvenga mediante Modello F24;

3) di dare atto che, in caso di omesso pagamento di una sola rata il contribuente è diffidato a provvedere nel termine di giorni 15; decorso inutilmente tale termine, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'intero ammontare sarà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione ed il carico non potrà più essere rateizzato;

4) di notificare il suddetto provvedimento al contribuente oggetto di accertamento.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Germano Mignini*

*(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*